



**COMUNE DI CASTELFONDO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione N. 27**  
**del Consiglio Comunale**

Adunanza di.....Prima..... convocazione - Seduta.....Pubblica.....

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

L'anno duemiladiciassette addi ventisei  
del mese di settembre alle ore 20,00  
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a  
termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. Piazza Oscar - Sindaco
2. Dallachiesa Monica
3. Genetti Francesco
4. Genetti Veronica
5. Ianes Mauro
6. Ianes Piergiorgio
7. Pilati Lorena
8. Zambotti Simone

Assenti i Signori: Marchetti Luigi, Morandi Alessandro,  
Turri Moreno e Turri Paride: giustificati.

Assiste il Segretario Comunale: Dott. Paolo Bonvicin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 - D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che  
copia del presente verbale viene pubblicata il  
giorno:

29 settembre 2017

nel portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it)  
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

**Pareri Istruttori – ai sensi art. 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L**

**Parere in Ordine alla Regolarità Tecnica – Amministrativa**

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla sola regolarità amministrativa, sulla proposta di  
deliberazione in oggetto indicata.

Castelfondo, 26 settembre 2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

**Parere in Ordine alla Regolarità Contabile**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario F.F., in relazione alle sue competenze, esprime parere favorevole, sulla  
proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Castelfondo, 26 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Piazza Oscar nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza  
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n.ro quattro dell'Ordine del giorno.

Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 26.09.2017. Immediatamente esecutiva.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelfondo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. •

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A .

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione n.ro 18 dd. 27.08.2015, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'attestazione resa dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visti:

- il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 1 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'ufficio finanziario F.F. (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Ritenuto, al fine di ottemperare nei termini assegnati dalle Autorità competenti per la vigilanza in materia, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti e votanti

**d e l i b e r a**

1. Di **approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da *“Ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie ai fini della revisione straordinaria ex art. 7 c.10 l.p. 19/2016 e art.24 D.Lgs 19.08.2016 n.175 e s.m.”* documento che qui si approva.
2. Di **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
3. Di **disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
4. Di **disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
5. Di **dare atto** che a cura degli uffici verranno acquisiti i dati eventualmente necessari a completare le informazioni da rendere agli organi di controllo entro il 31 ottobre 2017.
6. Di **dichiarare** altresì, con separata votazione avente lo stesso esito unanime della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di **dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd 26.09.2017, immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Bonvicin  
F.to Dott. Paolo Bonvicin



**COMUNE DI CASTELFONDO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**RICOGNIZIONE**  
**DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**  
**AI FINI DELLA REVISIONE STRAORDINARIA EX ART. 7 C.10 L.P.**  
**19/2016 E ART.24 D.LGS 19.08.2016 N.175 E S.M.**

(aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P del piano di razionalizzazione delle società partecipate, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n.ro 18 dd. 27.08.2015 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale)

**PREMESSE:**

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, , come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

L'ordinamento locale risulta adeguato alla normativa suddetta – a seguito dell'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
  - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelfondo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. , devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Andranno valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Andrà infine tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

## RICOGNIZIONE

Con deliberazione n.ro 18 dd. 27.08.2015 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale è stato approvato il *piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 l. 190/2014)*.

Alla luce dell'analisi sulle partecipazioni allora in essere secondo i criteri e i vincoli vigenti, si stabilì in quella sede di non operare alcun intervento ritenendo lecita e conveniente la partecipazione del Comune nelle società così come impostata.

Il piano allora approvato prendeva in considerazione le seguenti entità:

Denominazione	Descrizione	N. quote /azioni	%
Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano Valle dell'Adige - Trento	Gestione finanziaria sovracani idroelettrici per lo sviluppo economico della popolazione e del territorio presidiato (consorzio obbligatorio di funzioni)	1 quota	0,78
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl - Trento	Produzione di servizi ai soci, supporto organizzativo al Consiglio delle autonomie	1 quota	0,42
Informatica Trentina Spa - Trento	Fornitura software e assistenza tecnica – provider internet	286	0,0082
Noce Energia Servizio Spa	Società con attività e servizi nel	2074	1,38

Cles	campo energetico		
Azienda per il Turismo Val di Non Soc. coop - Fondo	Promozione turistica di ambito territoriale	1 quota	5,8
Consorzio Forestale di Brez – Cloz – Castelfondo	Attività di Custodia e vigilanza del patrimonio boschivo		

Alla luce dei nuovi criteri si ritiene che debbano considerarsi partecipazioni e quindi oggetto della presente relazione a tuttoggi le seguenti:

<b>PARTECIPAZIONI DIRETTE</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>N. quote /azioni</b>	<b>%</b>
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl - Trento	Produzione di servizi ai soci, supporto organizzativo al Consiglio delle autonomie	1 quota	0,51
Informatica Trentina Spa - Trento	Fornitura software e assistenza tecnica – provider internet	286	0,0055
Trentino Riscossioni Spa	riscossione delle entrate affidate dagli enti soci	62	0,0062
Azienda per il Turismo Val di Non Soc. coop - Fondo	Promozione turistica di ambito territoriale	1 quota	5,8
<b>PARTECIPAZIONI INDIRETTE</b>			
Centro Servizi Condivisi	Prestazione di servizi ai consorziati- altri servizi di sostegno alle imprese		0.00097461
<i>Nota: i dati completi sono contenuti nelle schede rese nel formato richiesto dagli organi di controllo e vigilanza allegate.</i>			

Infatti:

- Il Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano Valle dell'Adige – Trento non costituisce società di cui al D.Lgs 175/2016.
- Il Consorzio Forestale di Brez – Cloz – Castelfondo è stato sciolto con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 18 dd. 22.12.2015.
- Noce Energia Servizi Spa risulta in liquidazione come deliberato dall'assemblea straordinaria del 16.01.2015. Il liquidatore ha depositato il Bilancio finale di liquidazione e relativa relazione al Registro Imprese nel dicembre del 2016. Ad avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dall'art.2493 del C.C. si procederà dunque alla cancellazione da parte del liquidatore della società dal Registro delle Imprese.

Avuto riguardo alle prescrizioni e ai criteri di cui alle premesse emerge quanto segue:

Si ritiene che le partecipazioni nelle società sopra elencate e di cui alle allegate schede possano essere mantenute senza variazioni dal Comune in quanto rientranti fra le fattispecie previste dall'Art. 4 c.2 del T.U.S.P. fornendo servizi strumentali all'ente e allo svolgimento delle sue funzioni (Informatica Trentina, Trentino Riscossioni e Consorzio dei Comuni) ovvero servizi di interesse generale (APT) volti alla promozione e allo sviluppo del territorio e alla difesa del patrimonio paesaggistico ambientale.

In merito giova evidenziare inoltre che riguardo alle società direttamente partecipate di cui sopra:

Dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

La partecipazione del Comune nelle società in argomento è assolutamente minimale sia in percentuale che in valore assoluto, e quindi di fatto ininfluenti sugli equilibri sia finanziari che patrimoniali dell'ente da un lato e delle società partecipate medesime dall'altro

Alla luce di quanto sopra, si conferma in toto la volontà dell'amministrazione di mantenere le suindicate partecipazioni societarie e si accerta che non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione e quindi per l'adozione e l'attuazione del conseguente piano.

Castelfondo lì 26.09.2017

IL SINDACO  
F.to Oscar Piazzì

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Piazza Oscar

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità, o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.1995, n.ro 4/L.

Addi,

Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Bonvicin

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 26 settembre 2017 ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del D.P.G.R. 27.02.1995, n.ro 4/L.

Lì, 29 settembre 2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Bonvicin

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Castelfondo, 26 ottobre 2017

Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Bonvicin  
Documento firmato Digitalmente